

Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge apporta modifiche allo Statuto della Regione Liguria con la finalità di introdurre alcune innovazioni di natura organizzativa e funzionale.

In particolare, il disegno di legge propone la modifica dell'art. 37 dello Statuto per introdurre la facoltà di delega dell'esercizio della rappresentanza in giudizio al Vice Presidente (o in sua assenza al Segretario generale o al Direttore generale) e per prevedere la facoltà di delega dell'esercizio di funzioni per affari determinati o compiti circoscritti anche temporalmente ai componenti della Giunta.

Si modifica, inoltre, l'articolo 41 dello Statuto, in primo luogo, relativamente al numero dei componenti della Giunta regionale, inserendo nell'attuale formulazione, il riferimento al numero massimo consentito dalla legge statale ai fini del coordinamento della finanza pubblica. In secondo luogo, la modifica dell'articolo 41 mira a precisare le funzioni del Vice Presidente.

Come già avvenuto in diversi altri ordinamenti regionali, il disegno di legge di modifica si propone, poi, di introdurre nello Statuto regionale la figura del Sottosegretario con compiti di supporto al Presidente nello svolgimento delle proprie funzioni ed altri compiti specifici ad esso demandati.

Infine, vengono introdotti nello Statuto regionale due nuovi articoli (42 bis e 44 bis) volti a disciplinare espressamente la *prorogatio* dei poteri del Presidente e della Giunta regionale in caso di scadenza, naturale o anticipata, della legislatura.

Il suddetto intervento normativo risulta coerente ed attua quanto previsto dall'articolo 123 della Costituzione, il quale statuisce che ogni Regione, con lo Statuto, determina, in armonia con la Costituzione, la propria forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, assegnando dunque alla fonte statutaria regionale la competenza nella materia, riconoscendole un'ampia autonomia con particolare riguardo all'organizzazione interna.

L'introduzione nell'ordinamento regionale della figura del Sottosegretario, così come la disciplina delle deleghe e della *prorogatio*, costituiscono pertanto esercizio della suddetta competenza statutaria, intervenendo in materia di "forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento" della Regione.

Ai sensi della disposizione costituzionale sopra citata l'esercizio della competenza statutaria incontra quale unico limite quello dell'"armonia con la Costituzione". Tale formulazione - scaturita con la riforma del Titolo V dalla modifica dell'originario testo che richiedeva altresì l'armonia *con le leggi della Repubblica* - unitamente all'eliminazione dei previgenti vincoli e dell'approvazione della legge statutaria con legge statale - costituisce espressione della precisa scelta della riforma costituzionale di riconoscere lo Statuto regionale quale manifestazione fondamentale dell'autonomia regionale ai sensi dell'art. 114 Cost. in quanto indirizzato ad esprimere peculiarità dell'ente e della collettività regionale.

In particolare, l'introduzione della figura del Sottosegretario non incide né sul tipo né sul numero degli organi regionali (Consiglio, Giunta e Presidente) costituzionalmente previsti, costituendo invece determinazione in merito all'organizzazione e funzionamento dell'Ente. Il Sottosegretario, infatti, costituisce figura di assistenza e supporto al Presidente coadiuvandolo nell'espletamento delle sue funzioni. A tal fine, coerentemente, ad esempio, può partecipare alle sedute della Giunta ma è escluso il diritto di voto, circostanza che connota tale figura delineandone limiti e prerogative.

Rimane, poi, nella libera valutazione e determinazione del legislatore statutario regionale -in quanto afferente alla materia della organizzazione interna- la determinazione dell'esercizio della rappresentanza in

giudizio e dell'uso della delega, nonché della disciplina della *prorogatio* che è riconosciuta dalla giurisprudenza come principio generale.

Relazione articolata

L'articolo 1 del disegno di legge reca modifiche di natura organizzativa e funzionale all'articolo 37 dello Statuto regionale (Funzioni del Presidente della Giunta regionale). In particolare, si introduce, alla lettera i), la facoltà per il Presidente di delegare l'esercizio della rappresentanza in giudizio al Vice Presidente o, in sua assenza al Segretario Generale della Giunta regionale o, in sua assenza, al Direttore Generale competente in materia di affari legali. Inoltre, si introduce un nuovo comma 1 bis, per prevedere la facoltà per il Presidente di delegare ai componenti della Giunta regionale l'esercizio di funzioni per affari determinati e lo svolgimento di compiti circoscritti, anche temporalmente. Si tratta di disposizioni previste anche in altri ordinamenti regionali (Regione Veneto, art. 53 Statuto; Regione Puglia, art. 43 Statuto).

Anche l'articolo 2 reca modifiche di natura organizzativa e funzionale. In particolare, la lettera a) modifica il comma 1 dell'articolo 41 dello Statuto, avente ad oggetto il numero dei componenti della Giunta regionale, inserendo, nell'attuale formulazione, il riferimento al numero massimo consentito dalla legge statale ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Detto limite è attualmente fissato dal d.l. 138/2011 nel quinto dei consiglieri arrotondato all'unità superiore, come infatti stabilito dal medesimo art. 41 comma 1. Tale modifica è volta a consentire l'immediato recepimento, senza necessità di ulteriori modifiche statutarie, delle eventuali leggi statali di coordinamento della finanza pubblica che dovessero variare, in aumento o in diminuzione, il numero massimo degli assessori regionali.

Viene inoltre modificato il secondo comma dell'articolo 41 dello Statuto regionale per precisare che il Vice Presidente svolge le funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza oltre che di impedimento temporaneo. Disposizione identica è contenuta nello statuto della regione Abruzzo (art. 45).

L'articolo 3 introduce nel testo dello Statuto regionale un nuovo articolo 41 bis (Sottosegretari) che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di nominare fino a quattro Sottosegretari.

I Sottosegretari, che potranno essere scelti anche tra i Consiglieri regionali, coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e partecipano alle sedute della Giunta regionale, senza diritto di voto. Ai Sottosegretari possono essere affidati, altresì, specifici compiti e attribuzioni.

Possono, ad esempio, partecipare a riunioni istituzionali, seguire specifiche questioni con facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli. Infine, possono essere delegati a rispondere ad interrogazioni e interpellanze dinanzi al Consiglio regionale.

Il trattamento economico dei Sottosegretari è fissato con legge regionale con riferimento a quanto stabilito per i Consiglieri regionali, mentre ai Sottosegretari che siano anche Consiglieri regionali non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella spettante in qualità di Consigliere regionale. Viene infine esteso ai Sottosegretari il regime di ineleggibilità e incompatibilità previsto per i Consiglieri regionali.

Diverse Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Abruzzo, Molise, Marche, Toscana, Piemonte, Veneto, Calabria) hanno previsto nei propri Statuti la figura del Sottosegretario senza incorrere in rilievi in ordine alla legittimità costituzionale delle suddette disposizioni.

L'articolo 4 introduce nello Statuto regionale l'articolo 42 bis (Proroga dei poteri del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale). La disposizione è volta ad introdurre espressamente in Statuto la disciplina della prorogatio dell'esecutivo regionale, in analogia a quanto già attualmente previsto per il Consiglio regionale - Assemblea legislativa dall'articolo 25 dello Statuto.

L'istituto della *prorogatio* disciplinato in tale articolo trova applicazione quando il mandato degli organi dell'esecutivo regionale è giunto a scadenza naturale ed è volto a consentire l'esercizio dei poteri degli organi medesimi nell'intervallo tra la loro scadenza e la proclamazione del nuovo Presidente eletto.

L'articolo 5 inserisce nello Statuto l'articolo 44 bis (Ulteriori cause di cessazione dalla carica di Presidente) in aderenza a quanto previsto dall'articolo 126 della Costituzione, il quale prevede che le dimissioni volontarie, l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Regione comportano le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio regionale.

Il secondo comma dispone che in tali circostanze le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente. Il medesimo comma prevede, poi, analogamente a quanto disposto dall'articolo 42 bis, la *prorogatio* dell'esecutivo regionale in caso di scadenza anticipata della legislatura: il Vice Presidente e la Giunta regionale esercitano le loro funzioni fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale. Analoghe previsioni in materia di *prorogatio* sono contenute in altri statuti regionali (Toscana, Calabria). Analoga disposizione è altresì prevista per le Camere, dall'articolo 61 della Costituzione.

L'articolo 6 reca la disposizione di prima applicazione relativa alla modifica del comma 1 dell'articolo 41, apportata dall'art. 2 comma 1 lettera a) della presente legge. Stante l'applicazione della modifica dalla legislatura in corso all'entrata in vigore della presente legge di modifica statutaria, l'articolo precisa che a seguito dell'entrata in vigore di legge statale che dovesse recare una modifica del numero massimo degli assessori regionali applicabile alla Regione Liguria, il Presidente provvede con decreto a variare il numero dei componenti della Giunta e a nominare gli eventuali assessori aggiunti. Del decreto viene data comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria specificando che la modifica statutaria non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 37 della legge statutaria 3 maggio 2005, n.1 (Statuto della Regione Liguria))

1. All'articolo 37 della legge statutaria 3 maggio 2005, n.1 (Statuto della Regione Liguria) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera i) del comma 1 dopo la parola "Regione" sono aggiunte le seguenti: ", con facoltà di delegarne l'esercizio al Vice Presidente o, in sua assenza, al Segretario generale della Giunta regionale o, in sua assenza, al Direttore generale competente in materia di affari legali";
 - b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Il Presidente della Giunta regionale può delegare ai componenti della Giunta regionale l'esercizio di funzioni per affari determinati e lo svolgimento di compiti circoscritti, anche temporalmente."

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n.1 (Statuto della Regione Liguria))

1. All'articolo 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n.1 (Statuto della Regione Liguria) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo la parola "superiore," sono aggiunte le seguenti "o nel numero massimo consentito dalla legge statale ai fini del coordinamento della finanza pubblica,";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Vice Presidente svolge le funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo."

Articolo 3

(Inserimento dell'articolo 41 bis alla legge statutaria 3 maggio 2005, n.1 (Statuto della Regione Liguria))

1. Dopo l'articolo 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n.1 (Statuto della Regione Liguria) è inserito il seguente:

"Articolo 41 bis (Sottosegretari)

1. Il Presidente della Giunta regionale può nominare fino a quattro Sottosegretari che lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. Con il decreto di nomina sono determinati compiti e attribuzioni dei Sottosegretari che possono essere nominati anche tra i Consiglieri regionali.
2. I Sottosegretari in particolare:
 - a) possono essere incaricati dal Presidente di seguire specifiche questioni ed hanno facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli;
 - b) partecipano alle sedute della Giunta, pur non facendone parte, senza diritto di voto;
 - c) possono essere delegati a rispondere ad interrogazioni ed interpellanze dinanzi al Consiglio regionale.

3. Il trattamento economico dei Sottosegretari è fissato dalla legge regionale con riferimento a quanto stabilito per i Consiglieri regionali. Ai Sottosegretari che siano Consiglieri regionali non spetta alcuna indennità aggiuntiva oltre a quella spettante in qualità di Consigliere regionale. Ai Sottosegretari si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.”.

Articolo 4

(Inserimento dell’articolo 42 bis nella legge statutaria 3 maggio 2005, n.1 (Statuto della Regione Liguria))

1. Dopo l’articolo 42 della legge statutaria 3 maggio 2005, n.1 (Statuto della Regione Liguria) è inserito il seguente:

“Articolo 42 bis

(Proroga dei poteri del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale esercitano le funzioni fino alla proclamazione del nuovo Presidente.”.

Articolo 5

(Inserimento dell’articolo 44 bis nella legge statutaria 3 maggio 2005, n.1 (Statuto della Regione Liguria))

1. Dopo l’articolo 44 della legge statutaria 3 maggio 2005, n.1 (Statuto della Regione Liguria) è inserito il seguente:

“Articolo 44bis

(Ulteriori cause di cessazione dalla carica di Presidente e proroga dei poteri del Vice Presidente e della Giunta regionale)

1. Le dimissioni volontarie, l’impedimento permanente e la morte del Presidente della Giunta regionale comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.
2. Nei casi di cui al comma 1 le funzioni di Presidente della Giunta regionale sono esercitate dal Vice Presidente. Il Vice Presidente e la Giunta esercitano le funzioni fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.”.

Articolo 6

(Norma di prima applicazione dell’articolo 2 comma 1 lettera a))

1. La modifica di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a) trova applicazione a decorrere dalla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica statutaria e a seguito dell’entrata in vigore di legge statale che comporti modifica del numero massimo di assessori come fissato dall’articolo 41 comma 1, con decreto del Presidente della Giunta regionale è variato il numero dei componenti della Giunta con conseguente nomina degli eventuali assessori aggiunti. Il Presidente dà comunicazione del decreto nella prima seduta utile del Consiglio regionale Assemblea legislativa.

Articolo 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge regionale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.